



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 del reg.	<b>Oggetto:</b> QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 2^ SEMESTRE 2020-
Data 25/06/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 16:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco	X	
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
Mandara	Tullia	Assessore		X
Simeoni	Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**QUANTIFICAZIONE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA 2^ SEMESTRE 2020-**" – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,  
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000




# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valore civile

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata  
2^ semestre 2020-

### IL SINDACO

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

**Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali**

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
  - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
  - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. (...omissis...)

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata risponde alla necessità di preservare tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre di che trattasi fino alla concorrenza delle somme destinate alle suindicate finalità;

Visti:

a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*

b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 211 del 18.06.2003, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del 2° comma non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione della stessa al tesoriere dell'Ente, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso."*

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Vista la deliberazione giunta con la quale in data odierna è stato autorizzato il ricorso, attraverso la Cassa DDPP, all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 115 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 per l'importo di € 205.650,69 di cui € 19.169,82 corrispondente all'IVA da versare ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972;

Ricordato a tale fine che l'art. 159, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 prevede che *"per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità"*;

Ritenuto necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata relative al 2° semestre 2020 destinate al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri riflessi, delle rate dei mutui scadenti nel semestre nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

Richiamato a tal fine l'art. 1 del citato D.M. il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il 2° semestre dell'anno 2020 sulla base del fabbisogno di cassa risultante dalle previsioni di competenza del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE DI DELIBERARE


Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: quantificare, relativamente 2° semestre dell'anno 2020, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, pari ad € 1.327.799,37 in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

DESCRIZIONE SERVIZIO	IMPORTI
Retribuzioni al personale ed oneri riflessi per i primi tre mesi 2^sem.2020	€ 254.465,32
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	€ 62.375,44
Servizi connessi agli organi istituzionali	€ 14.500,00
Servizi di amministrazione generale	€ 139.207,28
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	€ 20.500,00
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	€ 15.500,00
Servizi di polizia locale	€ 7.750,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria	€ 143.550,00
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	€ 134.400,00
Servizi di protezione civile	€ 12.350,00
Servizi idrici integrati	€ 10.000,00
Servizi di nettezza urbana	€ 488.701,33
Servizi necroscopici e cimiteriali	€ 24.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.327.799,37</b>

Notificare copia del presente atto a Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Carsoli, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.  
 Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/00, attesa l'imminenza del termine.

IL SINDACO

Avv. VELIA NAZZARRO



Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4441 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 30/06/2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li .....

Il Segretario Comunale

---